

# **BVGer F-5411/2020 vom 29. September 2020**

Bundesverwaltungsgericht, 2020-09-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_F-5411\\_2020\\_d20200929](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-5411_2020_d20200929)

FR: TAF F-5411/2020 du 29 septembre 2020

IT: TAF F-5411/2020 del 29 settembre 2020

## **Regeste**

Naturalizzazione agevolata | Naturalizzazione agevolata; decisione della SEM del 29 settembre 2020. Decisione confermata dal TF.

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF. La procedura di ricorso è retta dalla PA (art. 37 LTAF). La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e l'annullamento della naturalizzazione agevolata, pronunciato il 20 settembre 2020, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a conoscere del presente ricorso in quanto autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 1 LTAF in combinato disposto con l'art. 83 lett. b a contrario della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 1C\_82/2018 del 31 maggio 2018 consid. 1).

### **E. 1.2**

Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha presentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando inoltre l'anticipo di fr. 1'200.-, relativo alle presunte spese processuali, nel termine impartitogli. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.

### **E. 2.1**

Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha

F-5411/2020 Pagina 11 un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o

incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA).

### **E. 2.2**

Questo Tribunale accerta d'ufficio i fatti, con l'ausilio, dove necessario, dei mezzi di prova previsti dalla legge, ossia documenti, informazioni delle parti, informazioni o testimonianze di terzi, sopralluoghi e perizie (art. 12 PA: massima inquisitoria), le parti dovendo comunque cooperare in diversi modi (artt. 13 cpv. 1, 49 e 52 cpv. 1 PA). Esso procede spontaneamente a constatazioni fattuali complementari rispetto a quanto risulta dagli atti solamente se indicato, e ammette le prove offerte dalle parti se paiono idonee a chiarire i fatti, apprezzandole liberamente (artt. 19 e 33 cpv. 1 PA in combinato disposto con gli artt. 37 e 40 della legge federale del 4 dicembre 1947 di procedura civile [PC, SR 273]). Oltre che servirsi dei mezzi di prova legali per accertare un fatto, questo Tribunale può pure ricorrere al ragionamento induttivo, consistente nel ricavare conseguenze verosimili dall'esperienza della vita o da altre circostanze conosciute, ossia nel porre delle presunzioni di fatto (“Zulässig ist es überdies, aus der Lebenserfahrung oder anderen bekannten Tatsachen [Vermutungsbasis] Wahrscheinlichkeitsfolgerungen abzuleiten und auf andere Tatsachen zu schliessen [sog. tatsächliche Vermutungen]”; cfr. BERNHARD WALDMANN, in: Waldmann/Weissenberger [editori], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2a ed., 2016, nn. 20 e 21 ad art. 19 PA; cfr. consid. 6.3). Per quanto attiene al grado della prova, la PA non prevede regole rigide e nemmeno presuppone una certezza indubbia: determinante è unicamente la convinzione di questo Tribunale, acquisita mediante l'apprezzamento libero dei mezzi di prova legali o mediante presunzioni, circa l'esistenza o l'inesistenza di un fatto, e questo secondo un grado di verosimiglianza così elevato da dissipare qualsiasi dubbio ragionevole (cfr. PATRICK KRAUSKOPF/KATRIN EMMENEGGER/FABIO BARBEY, in: Waldmann/Weissenberger, op. cit., nn. 213 a 215 ad art. 12 PA; cfr. anche la sentenza TAF B-6585/2013 del 27 agosto 2014 consid. 8.2).

### **E. 2.3**

Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi F-5411/2020 Pagina 12 del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto o iuris novit curia).

### **E. 3**

Il 1° gennaio 2018, con l'entrata in vigore della nuova legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014 (LCit, RS 141.0), la vecchia legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952 (vLCit) è stata abrogata (art. 49 LCit e cifra 1 del relativo allegato; RU 2016 2561). Secondo le disposizioni transitorie della LCit, l'acquisizione e la perdita della cittadinanza svizzera sono rette dal diritto vigente nel momento in cui è avvenuto il fatto determinante (art. 50 cpv. 1 LCit [irretroattività]). In concreto, considerato che tutti i fatti di causa, dalla firma della “Dichiarazione concernente

l'unione coniugale" nel 2009, alla concessione della naturalizzazione agevolata nel 2013 (cfr. consid. B e G), sono accaduti nel tempo in cui vigeva la vLCit, è quest'ultima legge che si applica nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2017 (cfr. le sentenze del Tribunale federale 1C\_574/2021 del 27 aprile 2022 consid. 2, in particolare 2.4, 1C\_563/2020 del 21 dicembre 2021 consid. 2 e 1C\_82/2018, sopraccitata, consid. 2).

#### **E. 4**

Prima di trattare il merito del ricorso è necessario esaminare le censure formali che solleva il ricorrente in relazione al suo diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost., RS 101]) nonché di essere trattato secondo il principio della buona fede (cfr. artt. 5 cpv. 3 e 9 Cost.) e senza arbitrio (cfr. art. 9 Cost.) da parte degli organi dello Stato.

##### **E. 4.1**

Il diritto di essere sentiti comporta, per la persona interessata, il diritto di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, come pure di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, se ciò può influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa, il diritto di essere sentito è previsto agli artt. 26 a 28 (diritto di esaminare gli atti), 29 a 33 (diritto di essere sentito in senso stretto) e 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). In particolare, la giurisprudenza ha dedotto dal diritto di essere sentiti l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari, e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in

F-5411/2020 Pagina 13 modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo. Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentiti se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti. Per adempiere a queste esigenze è sufficiente che l'autorità menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa. Se si può porre rimedio, a titolo eccezionale, ad una violazione del diritto di essere sentiti, una violazione grave, anche tenendo conto delle esigenze di economia di procedura, non può essere sanata (cfr., tra le tante, DTF 141 II 28 consid. 3.2.4, 139 V 496 consid. 5.1, 139 IV 179 consid. 2.2, 138 I 232 consid. 5.1, 138 III 225 consid. 3.3 nonché 137 I 195 consid. 2.2 e 2.3.2 con i rinvii; cfr. anche DTAf 2013/46 consid. 6.3.7 e 2012/24 consid. 3.4 con i riferimenti). In concreto, il ricorrente si lamenta del fatto che non avrebbe potuto porre domande a sua moglie durante l'audizione del 4 maggio 2017 (cfr. consid. O e Z). A questo proposito si deve notare che egli è intervenuto una volta durante l'interrogazione, completando una dichiarazione della sua ex moglie relativa al fatto che non erano mai andati insieme in vacanza, come si può evincere dal relativo verbale (cfr. consid. O), e che nulla indica nell'incarto che non gli sia stato concesso di interloquire ulteriormente durante l'audizione, anche ponendo delle domande alla sua ex moglie, se del caso. Si aggiunga ancora che egli non specifica minimamente, nel ricorso, quali "quesiti" avrebbe voluto porre "seduta stante", e, tantomeno, quale sarebbe stato il loro possibile influsso sull'esito del procedimento condotto dalla SEM. Di conseguenza, la censura si palesa infondata e, in ordine a questo motivo, il ricorso va respinto.

##### **E. 4.2**

Secondo una giurisprudenza consolidata, il principio della buona fede conferisce all'amministrato, a certe condizioni, il diritto di esigere dalle autorità che si conformino alle promesse o alle assicurazioni fattegli e che non tradiscano la legittima fiducia posta in esse ("Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens"; cfr. le DTF 131 II 627 consid. 6.1 130 I 26, consid. 8.1 e 129 I 161, consid. 4). In questo senso, un'indicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarsi, anche se errate, a condizione che le seguenti condizioni siano cumulativamente adempite: (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una persona determinata; (b) essa ha agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali; (c) l'amministrato

F-5411/2020 Pagina 14 non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta o delle sue proprie deduzioni; (d) in base a tale indicazione egli ha preso disposizioni concrete alle quali non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio; infine (e) la regolamentazione in materia non è cambiata dopo che l'autorità ha formulato il suo avviso. L'amministrato non può invece beneficiare della protezione della sua buona fede se sussistono interessi pubblici preponderanti che vi si oppongano (cfr. DTF 131 II 627, consid. 6.1 con i relativi riferimenti; cfr. anche la sentenza del TAF A-1391/2006 del 16 gennaio 2008, consid. 2.3). In concreto, l'invocazione da parte del ricorrente del principio della buona fede, come si può desumere dal suo contenuto appena esposto, è poco intelligibile, per non dire fuori luogo, nel contesto del procedimento di cui egli è stato oggetto. Nondimeno, in relazione alla durata dello stesso, si deve osservare che il ricorrente ammette, pertinentemente, che i termini legali di prescrizione relativi e quello assoluto sono stati rispettati (cfr. consid. Z), nella misura in cui le due interruzioni, dal luglio 2015 al marzo 2017 (cfr. consid. N e O) e dal maggio 2017 al marzo 2019 (cfr. consid. O e P), sono state inferiori a due anni, a prescindere dalle ragioni da cui sono scaturite, e che il procedimento si è concluso il 29 settembre 2020 (cfr. consid. Y). Peraltro, non si può non notare che nulla avrebbe impedito al ricorrente, se avesse voluto, di sollecitare la SEM ad accelerare i tempi del procedimento. Ne deriva che la censura è infondata e, da questa angolazione, il ricorso va rigettato.

#### **E. 4.3**

Secondo una giurisprudenza costante, l'arbitrio non si realizza già quando la soluzione proposta con il ricorso possa sembrare sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata. Una decisione va annullata, in quanto arbitraria, se appare, non solo nella sua motivazione ma anche in relazione al suo esito, manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesiva di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (cfr. DTF 138 I 305 consid. 4.3 nonché le sentenze del Tribunale federale 8C\_727/2017 dell'11 gennaio 2018 consid. 2.2 e 4P.212/2004 dell'11 gennaio 2005 consid. 4.1 con i riferimenti). In concreto, si deve riconoscere che la SEM ha fatto riferimento alla "notevole differenza di età degli ex coniugi (15 anni)" (decisione impugnata, pag. 2, § 5), tuttavia questo criterio, di per sé oggettivo se rapportato, ad

F-5411/2020 Pagina 15 esempio, all'aspettativa di vita, è servito alla SEM, in congiunzione con l'uso da parte del ricorrente di "un secondo appartamento individualmente" (decisione impugnata, pag. 2, § 5), soltanto per dare inizio al procedimento di annullamento della naturalizzazione agevolata, ma non ha più avuto in seguito alcuna rilevanza, come si può constatare leggendo la motivazione della decisione impugnata. Pertanto, la censura si rivela

priva di fondamento e, sotto questo profilo, il ricorso deve essere respinto.

## **E. 5**

Secondo l'art. 27 cpv. 1 vLCit, il coniuge straniero di un cittadino svizzero può presentare una domanda di naturalizzazione agevolata se ha risieduto complessivamente cinque anni in Svizzera (lett. a), vi risiede da un anno (lett. b) e vive da tre anni in unione coniugale con il cittadino svizzero (lett. c).

### **E. 5.1**

La nozione di comunione coniugale sancita dall'art. 27 cpv. 1 lett. c vLCit presuppone non soltanto l'esistenza formale di un matrimonio, ossia di un'unione coniugale secondo l'art. 159 cpv. 1 del Codice civile (CC, RS 2010), ma implica pure una comunità di fatto tra i coniugi, rispettivamente una comunione di vita effettiva, fondata sulla volontà reciproca di mantenere questa unione (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali, nonché le sentenze del Tribunale federale 1C\_82/2018, sopraccitata, consid. 4.1, 1C\_362/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 2.2.1 e 1C\_336/2013 del 28 maggio 2013 consid. 2.1).

In questo senso, la comunione coniugale presuppone l'esistenza, al momento del deposito della domanda di naturalizzazione agevolata e durante tutta la conseguente procedura fino alla pronuncia della decisione, di una volontà matrimoniale intatta e orientata verso il futuro (“wenn der gemeinsame Wille zu einer stabilen ehelichen Gemeinschaft intakt ist”; “ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille”), in altri termini la ferma intenzione dei coniugi di mantenere la comunione coniugale al di là della decisione di naturalizzazione agevolata; una separazione sopraggiunta poco dopo l'ottenimento della naturalizzazione costituisce un indizio dell'assenza di questa volontà al momento dell'ottenimento della cittadinanza svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2 e le sentenze del Tribunale federale 1C\_588/2017 del 30 novembre 2017 consid. 5.1 e 1C\_362/2017, sopraccitata, consid. 2.2.1, come pure la DTAF 2010/16 consid. 4.4).

F-5411/2020 Pagina 16

### **E. 5.2**

Il legislatore federale, introducendo l'istituzione della naturalizzazione agevolata a favore del coniuge straniero di un cittadino svizzero, si è riferito alla concezione del matrimonio contemplata dal CC, vale a dire un'unione contratta per amore in vista di costituire una comunione di vita stretta (“di tetto, di tavolo e di letto”), in seno alla quale i coniugi sono pronti ad assicurarsi, in modo duraturo, reciproca fedeltà ed assistenza nella prospettiva di creare una famiglia (“comunità di destino”; cfr. art. 159 cpv. 2 e 3 CC, nonché le DTF 124 III 52 consid. 2a/aa e 118 II 235 consid. 3b). Malgrado l'evoluzione dei costumi e delle mentalità, è unicamente questa concezione del matrimonio, comunemente ammessa e giudicata degna di protezione dal legislatore, che può giustificare, alle condizioni dell'art. 27 vLCit, la concessione della naturalizzazione agevolata al coniuge straniero di un cittadino svizzero (cfr. DTAF 2010/16 consid. 4.4). Facilitando la naturalizzazione del coniuge straniero di un cittadino svizzero, il legislatore ha inteso favorire l'unità della nazionalità, della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale, nell'ottica di una vita comune che si protragga oltre la decisione di concessione della cittadinanza svizzera (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2). L'istituzione della naturalizzazione agevolata si basa, infatti, sull'idea che il coniuge straniero di un cittadino svizzero, a patto che costituisca con

quest'ultimo una comunione coniugale come appena definita, si adegnerà più rapidamente al modo di vita e ai costumi svizzeri rispetto ad uno straniero che, non sposato con un cittadino svizzero, rimane sottoposto alle regole della naturalizzazione ordinaria (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 26 agosto 1987 relativo alla modifica della legge sulla cittadinanza, Foglio federale [FF] 1987 III 245, pagg. 261 a 263, cifre 22.12 22.13, ad art. 26 e 27 del progetto; cfr., inoltre, DTF 130 II 482 consid. 2 e 128 II 97 consid. 3a, nonché DTAF 2010/16 consid. 4.3).

### **E. 6.1**

Con il consenso dell'autorità del Cantone d'origine, la SEM può (in tedesco: “kann”; in francese: “peut”) annullare la naturalizzazione conseguita mediante dichiarazioni false o in seguito all'occultamento di fatti essenziali (art. 41 cpv. 1 vLCit). Si noti, di passaggio, che la condizione del consenso dell'autorità del Cantone d'origine, che il Tribunale federale ha precisato essere di natura meramente formale (cfr. sentenza 2C\_574/2021 del 27 aprile 2022 consid. 2.4), è stata tolta dal nuovo art. 36 cpv. 1 LCit (annullamento). La naturalizzazione può essere annullata entro due anni dal giorno in cui la SEM è venuta a conoscenza dell'evento giuridicamente rilevante, ma non oltre otto anni dall'acquisto della cittadinanza svizzera; dopo ogni atto istruttorio comunicato alla persona naturalizzata decorre un

F-5411/2020 Pagina 17 nuovo termine di prescrizione di due anni; durante la procedura di ricorso i termini sono sospesi (art. 41 cpv. 1bis vLCit). Salvo esplicita decisione contraria, l'annullamento implica la perdita della cittadinanza svizzera anche per i membri della famiglia che l'hanno acquisita in virtù della decisione annullata (art. 41 cpv. 3 vLCit).

### **E. 6.2**

L'annullamento della naturalizzazione presuppone che essa sia stata conseguita in maniera irregolare, vale a dire tramite un comportamento sleale ed ingannevole. A questo proposito, non è necessario che si sia in presenza di un “inganno con astuzia” (“Arglist”) nel senso di una truffa secondo il diritto penale, ma è comunque necessario che l'interessato abbia, in modo consapevole, fornito false indicazioni all'autorità oppure che abbia lasciato credere alla medesima, erroneamente, di trovarsi nella situazione prevista all'art. 27 cpv. 1 lett. c vLCit, violando così il suo dovere d'informazione che discende da questa norma (cfr. DTF 135 II 161 consid. 2; cfr., inoltre, le sentenze del Tribunale federale 1C\_158/2011 del 26 agosto 2011 consid. 4.2.1 e 1C\_250/2011 del 21 luglio 2011 consid. 3). Questo è il caso, in particolare, se il richiedente dichiara di vivere in una comunione stabile con il suo coniuge anche se intende separarsi una volta ottenuta la naturalizzazione facilitata, poco importando che il suo matrimonio si sia sviluppato fino ad allora in modo armonioso (cfr., tra le altre, le sentenze del Tribunale federale 1C\_646/2013 del 7 novembre 2013 consid. 4.1.1 e 1C\_587/2013 del 29 agosto 2013 consid. 3.2.1).

### **E. 6.3**

Il carattere potestativo dell'art. 41 vLCit conferisce un ampio potere di apprezzamento all'autorità chiamata a decidere, la quale non deve però abusarne fondandosi su criteri inappropriati, non considerando circostanze rilevanti oppure emanando una decisione inopportuna, contraria allo scopo della legge o al principio della proporzionalità (cfr., in particolare, DTF 130 III 176 consid. 1.2 e 129 III 400 consid. 3.1, nonché la sentenza del Tribunale federale 1C\_155/2012 del 26 luglio 2012 consid. 2.2.1). Nella misura in cui annulla la naturalizzazione agevolata, l'onere della prova incombe all'autorità, la quale

deve verificare il carattere verace o mendace della dichiarazione del coniuge naturalizzato sulla stabilità dell'unione con il suo consorte svizzero. Siccome si tratta di una questione che pertiene al foro interiore dell'amministrato ("innere Vorgänge"), e i cui fatti sono spesso sconosciuti all'autorità e difficili da provare, la medesima può ricorrere a presunzioni, ricavando da fatti noti l'esistenza plausibile di fatti ignorati ("von bekannten Tatsachen [Vermutungsbasis] auf unbekanntes [Vermutungsfolge] schliessen": cfr. DTF 135 II 161 consid. 3; cfr. sopra, consid. 2.2).

F-5411/2020 Pagina 18 In particolare, una concatenazione cronologica rapida di determinati avvenimenti può fondare la presunzione di fatto che la naturalizzazione sia stata ottenuta in maniera irregolare. Conformemente alla giurisprudenza, una tale concatenazione è da considerarsi data se i coniugi si sono separati e/o se hanno inoltrato una domanda di divorzio entro 20 mesi circa a decorrere dalla pronuncia della decisione di naturalizzazione agevolata (cfr., a questo proposito, le sentenze del Tribunale federale 1C\_796/2013 del 13 marzo 2014 consid. 3.2 [20 mesi] e 1C\_172/2012 dell'11 maggio 2012 consid. 2.3 [22 mesi]). Infatti, secondo l'esperienza generale della vita, i problemi che spingono una coppia a separarsi non sorgono e non si sviluppano fino al punto di non ritorno in pochi mesi, se i coniugi hanno vissuto diversi anni in una comunione di vita effettiva, intatta e stabile; al contrario, la separazione è la conseguenza di una degradazione prolungata del rapporto coniugale, normalmente intramezzata da tentativi di riconciliazione. Nello stesso senso, una coppia unita da diversi anni non si scompone in un breve lasso di tempo senza un avvenimento straordinario come causa scatenante, e senza che i coniugi ne abbiano avuto il presentimento, e questo a prescindere dalla presenza o meno di figli o di altre circostanze particolari, come ad esempio l'esistenza di un patrimonio o la dipendenza finanziaria di uno dei coniugi dall'altro (cfr., in questo senso, le sentenze del Tribunale federale 1C\_587/2013 del 29 agosto 2013 consid. 3.4, 1C\_493/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 6 e 1C\_228/2009 del 31 agosto 2009 consid. 3). Se la concatenazione cronologica rapida di determinati avvenimenti fonda la presunzione di fatto che la naturalizzazione è stata ottenuta in modo irregolare, spetta all'amministrato, non solo in virtù del suo obbligo di collaborare alla determinazione dei fatti (art. 13 cpv. 1 PA), ma anche del suo interesse personale, capovolgere questa presunzione. Si osservi che, in presenza di una presunzione di fatto, la quale risulta dall'apprezzamento delle prove e non modifica l'onere della prova, l'amministrato non è tenuto, per capovolgerla, ad apportare la prova contraria del fatto presunto, quindi a fare acquisire all'autorità la certezza di non avere mentito, ma è sufficiente che egli pervenga a far ammettere l'esistenza di una possibilità ragionevole che non abbia mentito dichiarando di formare una comunione stabile con il suo coniuge. Egli può farlo rendendo verosimile sia il sopraggiungere di un avvenimento eccezionale suscettibile di spiegare un rapido deterioramento del legame coniugale, sia l'assenza di coscienza della gravità dei suoi problemi di coppia al momento della firma della dichiarazione comune (cfr. DTF 135 II 161 consid. 3, 132 II 113 consid. 3.2 e 130 II 482 consid. 3.2, nonché le sentenze del Tribunale federale,

F-5411/2020 Pagina 19 sopraccitate, 1C\_588/2017 consid. 5.2, 1C\_362/2017 consid. 2.2.2 e 1C\_587/2013 consid. 3.2.2).

## **E. 7**

In concreto, si deve innanzitutto constatare che le condizioni formali per l'annullamento della naturalizzazione agevolata, secondo l'art. 41 cpv. 1bis vLCit (cfr. consid. 6.1), sono adempiute, come giustamente esposto dalla SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 3, § 4) e

dal ricorrente (cfr. consid. Z). Infatti, la SEM è venuta a conoscenza dell'avvenuto divorzio della coppia il 6 marzo 2015, ha comunicato al ricorrente l'apertura del procedimento amministrativo il 21 maggio 2015, quindi ha informato l'ex moglie della sua futura audizione il 14 luglio 2015, la quale ha avuto luogo il 4 maggio 2017, ed ha sottoposto al ricorrente un catalogo di domande l'8 marzo 2019 (cfr. consid. J, K, N e P), cosicché i termini relativi di due anni sono stati rispettati. Peraltro, siccome la decisione di naturalizzazione agevolata è stata pronunciata il 9 gennaio 2013, crescendo in giudicato il 10 febbraio successivo, e che la stessa è stata annullata il 29 settembre 2020 (cfr. consid. G e Y), anche il termine assoluto di otto anni è stato osservato.

## **E. 8**

Si tratta in seguito di verificare se le condizioni materiali per pronunciare l'annullamento della naturalizzazione agevolata del ricorrente, così come contemplate dalle norme legali applicabili e dalla relativa giurisprudenza, siano soddisfatte. A questo proposito è necessario analizzare, nel contesto di tutte le altre circostanze rilevanti, i due fatti principali che hanno indotto la SEM a concludere che l'unione coniugale del ricorrente non fosse effettiva e stabile né al momento della corrispondente dichiarazione del 14 dicembre 2012, né al momento della decisione di naturalizzazione agevolata del 9 gennaio 2013 (cfr. consid. F e G), ossia: l'affitto di due appartamenti separati da parte degli ex coniugi, rispettivamente il 1° agosto e il 1° settembre 2012, e la densità, giudicata scarsa dalla SEM, delle loro attività comuni (cfr. consid. E e O).

## **E. 9**

Rispetto alla locazione dei due appartamenti in questione si osservi quanto segue.

### **E. 9.1**

Innanzitutto bisogna rilevare che tra l'ottenimento della cittadinanza agevolata, il 9 gennaio 2013, e la partenza del ricorrente dal comune di ..., il 2 ottobre 2014 (cfr. consid. H), oppure, se si vuole, il deposito della

F-5411/2020 Pagina 20 richiesta comune di divorzio, il 9 dicembre 2014 (cfr. consid. I), sono trascorsi, suppergiù, tra i ventuno e i ventitré mesi. Stando così le cose, non si può non ammettere, seguendo la giurisprudenza, che queste date, vista la loro prossimità temporale, configurano una concatenazione cronologica rapida che sta ad indicare che l'unione coniugale del ricorrente non poteva essere, secondo l'esperienza generale della vita, né effettiva, né intatta, né stabile il 9 gennaio 2013, e che fonda pertanto la presunzione di fatto che egli abbia ottenuto la sua naturalizzazione agevolata in modo irregolare (cfr. consid. 6.3).

### **E. 9.2**

Il valore di questa presunzione è peraltro corroborato da altri elementi che fornisce l'incarto, i quali sottolineano che il ricorrente non è riuscito a capovolgerla, nel senso di far ammettere l'esistenza di una possibilità ragionevole che egli non abbia mentito quando ha dichiarato per scritto, il

### **E. 9.3**

Ulteriori argomenti concorrono a ritenere sensatamente che la presa a pigione di due appartamenti separati nella seconda metà del 2012, durante la fase istruttoria della domanda di naturalizzazione agevolata, non fosse dovuta, in primo luogo, al tentativo del ricorrente

di conciliare vita familiare e vita professionale. Infatti, come convincentemente esposto dalla SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 5), la situazione finanziaria dell'ex coppia non era propizia all'adozione di una soluzione del generale, con una doppia

F-5411/2020 Pagina 21 o quasi doppia economia domestica di due adulti e di una adolescente, comprensiva in particolare di due affitti mensili di fr. 420.– e fr. 1'400.– senza le spese accessorie (cfr. consid. E), da finanziare con il salario di ausiliaria di pulizia dell'ex moglie, pari per eccesso a fr. 2'100.– mensili lordi circa nel 2013, e il salario di agente di vigilanza del ricorrente, ammontante per eccesso a fr. 4'000.– mensili netti circa nel 2013, secondo i dati da loro forniti per la procedura di divorzio (cfr. consid. I [allegati della convenzione di divorzio]). Questo vale tantopiù se si considerano le distanze e i tempi di spostamento in gioco tra ..., dove lavorava il ricorrente, ..., dove egli aveva il suo monolocale asseritamente adibito a "pied-à-terre", e ..., dove l'ex moglie viveva insieme a sua figlia nell'alloggio di tre locali e mezzo previsto per due persone. Così, approssimativamente, la distanza tra ... e ... è di 27 km, mentre la distanza tra ... e ... è di 35 km, da cui uno scarto di 8 km, la prima essendo percorribile in macchina sull'autostrada in venti minuti e la seconda in ventisette minuti, ciò che corrisponde ad una differenza di sette minuti (cfr. <https://it.viamichelin.ch>). Come si può ben vedere, la ragione addotta dal ricorrente per giustificare l'affitto del suo monolocale a ..., ossia in sostanza "per essere più tranquillo e non disturbare [la sua ex moglie]" (consid. Q), non riesce a convincere o, per riprendere l'espressione della SEM, "appare poco credibile" (decisione impugnata, pag. 5). In quest'ottica sorprende peraltro, da un lato, il fatto che il ricorrente non abbia ritenuto necessario informare la SEM, la quale stava istruendo la sua domanda di naturalizzazione agevolata, che aveva nel frattempo preso in locazione il monolocale in questione. Dall'altro lato, non si capisce, e la spiegazione dell'ex moglie è confusa in proposito (cfr. consid. O), perché mai gli ex coniugi non abbiano conservato, malgrado l'affitto del monolocale, quello che era stato il loro appartamento coniugale fino alla fine del mese di agosto 2012 (cfr. consid. E).

#### **E. 9.4**

In questo contesto fattuale saltano pure all'occhio alcune importanti inconsistenze e contraddittorietà tra le dichiarazioni dell'ex moglie e quelle del ricorrente, le quali, prese insieme, avvalorano la presunzione di fatto dell'ottenimento irregolare della naturalizzazione agevolata (cfr. consid. 9.1). Così, ad esempio, l'ex moglie ha affermato che l'unione coniugale è stata stabile "fino al momento dell'introduzione della causa di divorzio" (consid. O), esternazione manifestamente priva di ogni credibilità, mentre il ricorrente ha asserito che i problemi coniugali erano iniziati "alcuni mesi prima della proposta di divorzio", attribuendoli anche ai "turni di lavoro che rendevano difficile la vita di coppia" (consid. Q), sennonché egli aveva cominciato a lavorare come agente di sorveglianza su chiamata, con turni di lavoro irregolari, già nel 2009, e ad affittare il suo monolocale già dal 1° agosto 2012 (cfr. consid. E, L e Q). L'ex moglie ha sostenuto all'inizio che

F-5411/2020 Pagina 22 la coppia non aveva "mai parlato di avere figli. Io non potevo comunque averne" (consid. O), e in seguito che "c'era il desiderio comune di avere figli, ma vista la mia età le possibilità erano molto limitate" (consid. V), mentre il ricorrente ha precisato che il desiderio comune di averne "non era un argomento trattato frequentemente" (consid. S) e, nello stesso tempo, che "è stato discusso durante tutta la durata del matrimonio" (consid. Q). E ancora, l'ex moglie ha rilevato che "la mancanza di figli in

comune non è stato un motivo che ha portato alla nostra separazione” (consid. V), mentre il ricorrente, pur esprimendo lo stesso giudizio che “l’assenza di figli non ha influito sulla nostra separazione” (consid. U), ha comunque evidenziato che “si aspettava di poter creare una famiglia insieme alla mia ex moglie [...]. L’unica cosa che mi è mancata è il non aver avuto figli insieme alla mia ex moglie” (consid. Q). 10. Riguardo alla densità delle attività comuni dell’ex coppia, che la SEM reputa scarsa, va osservato che questa valutazione non è di per sé condivisibile. Infatti, contrariamente a quanto pretende la SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 6, § 14), gli ex coniugi non si limitavano a far la spesa insieme, e quindi, si presume, a mangiare insieme, perlomeno la sera e i fine settimana, ma andavano anche a gustare la pizza insieme, occupandosi inoltre insieme della figlia dell’ex moglie, tenuto conto del tempo disponibile in funzione dei loro rispettivi lavori. Questo indica che gli ex coniugi hanno condotto, se non altro per un certo lasso di tempo, una vita di coppia più o meno normale, anche se in definitiva non hanno mai preso, per ragioni di ristrettezza finanziaria o altri motivi, vacanze insieme (cfr. consid. O). Cionondimeno, sulla base delle argomentazioni formulate al consid. 9, la questione della densità delle attività comuni dell’ex coppia non influisce in nessun modo sull’esito della presente procedura. 11. È ancora utile sottolineare, anche alla luce del fatto che il matrimonio degli ex coniugi è durato formalmente quasi tredici anni, che le considerazioni sopraesposte non mettono per nulla in discussione la genuinità delle loro intenzioni, compresa quella, perlomeno da parte del ricorrente, di avere figli, quando si sono sposati e per un certo periodo di tempo, ma che le condizioni legali per attribuire al ricorrente la naturalizzazione agevolata non erano (più) soddisfatte quando essa è stata pronunciata.

F-5411/2020 Pagina 23 12. Tirando le somme, va così constatato che il ricorrente non è riuscito, in definitiva, a capovolgere né la presunzione che l’unione coniugale non fosse intatta, stabile e orientata verso il futuro al momento della pronuncia, il 9 gennaio 2013, della decisione di naturalizzazione agevolata, né la presunzione che lo stato dell’unione coniugale presentava queste stesse caratteristiche già il 14 dicembre 2012, quando l’ex coppia ha sottoscritto la corrispondente dichiarazione. 13. In conclusione, annullando la naturalizzazione agevolata del ricorrente, la SEM non ha violato il diritto federale (art. 49 PA), dimodoché il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

#### **E. 10**

Riguardo alla densità delle attività comuni dell’ex coppia, che la SEM reputa scarsa, va osservato che questa valutazione non è di per sé condivisibile. Infatti, contrariamente a quanto pretende la SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 6, § 14), gli ex coniugi non si limitavano a far la spesa insieme, e quindi, si presume, a mangiare insieme, perlomeno la sera e i fine settimana, ma andavano anche a gustare la pizza insieme, occupandosi inoltre insieme della figlia dell’ex moglie, tenuto conto del tempo disponibile in funzione dei loro rispettivi lavori. Questo indica che gli ex coniugi hanno condotto, se non altro per un certo lasso di tempo, una vita di coppia più o meno normale, anche se in definitiva non hanno mai preso, per ragioni di ristrettezza finanziaria o altri motivi, vacanze insieme (cfr. consid. O). Cionondimeno, sulla base delle argomentazioni formulate al consid. 9, la questione della densità delle attività comuni dell’ex coppia non influisce in nessun modo sull’esito della presente procedura.

#### **E. 11**

È ancora utile sottolineare, anche alla luce del fatto che il matrimonio degli ex coniugi è durato formalmente quasi tredici anni, che le considerazioni sopraesposte non mettono per nulla in discussione la genuinità delle loro intenzioni, compresa quella, perlomeno da parte del ricorrente, di avere figli, quando si sono sposati e per un certo periodo di tempo, ma che le condizioni legali per attribuire al ricorrente la naturalizzazione agevolata non erano (più) soddisfatte quando essa è stata pronunciata.

#### **E. 12**

Tirando le somme, va così constatato che il ricorrente non è riuscito, in definitiva, a capovolgere né la presunzione che l'unione coniugale non fosse intatta, stabile e orientata verso il futuro al momento della pronuncia, il 9 gennaio 2013, della decisione di naturalizzazione agevolata, né la presunzione che lo stato dell'unione coniugale presentava queste stesse caratteristiche già il 14 dicembre 2012, quando l'ex coppia ha sottoscritto la corrispondente dichiarazione.

#### **E. 13**

In conclusione, annullando la naturalizzazione agevolata del ricorrente, la SEM non ha violato il diritto federale (art. 49 PA), dimodoché il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

#### **E. 14**

Le spese processuali sono, di regola, messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborso (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, considerato l'esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 1'200.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, da lui già versato. Per la stessa ragione, al ricorrente non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

F-5411/2020 Pagina 24

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.